



147
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 3375/20902

Bari 11 agosto 1973

Allegati.....

Risp. al foglio del 16.7.73 n. 2609
RACCOMANDATA = ESPRESSO

Palleschi
aula
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA BARI

OGGETTO. Legge regionale del e.p.c.: AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE PUGLIA BARI

10.7.1973 concernente: "Fondo re-
gionale per gli ospedali, il servizio
regionale di pronto soccorso, i centri
di medicina sociale e del lavoro e i
centri di diagnostica per le insuffi-
cienze e le minorazioni psichiche, fisi-
che e sensoriali.

Palleschi
arrivato
CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
13 AGO. 1973
Cat. Classe Fasc.
Prot. N.

In relazione alla nota sopradistinta si comunica che
il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso
della legge regionale indicata in oggetto.

Il Governo ha altresì comunicato il proprio consenso
alla dichiarazione di urgenza contenuta nella legge di cui tratta-
si ai sensi dell'art.127, secondo comma, della Costituzione.

Si restituisce, pertanto, la legge munita del visto Com-
missariale avente pari numero e data della presente ai sensi e
per gli effetti dell'art.127, 1° comma della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha peraltro osservato:

"1-) iniziative inerenti at istituzione centri medicina sociale
e del lavoro e centro regionale diagnostico per insufficien-
ze e minorazioni psichiche presso Enti ospedalieri debent
rispettare prescrizioni piano regionale ospedaliero at sensi
art.2 legge 12.2.1968 n.132 nonchè art.36 D. P. .R. n.128

./.



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N.

Bari 19

Allegati

Risp. al foglio del n.

Al

OGGETTO:

= 2 =

del 27 marzo 1969;

- 2-) legge in esame est carente circa necessaria regolamentazione tecnico funzionale detti centri per cui dovrebbero richiamarsi vigenti norme statali per centri malattie sociali et altri presidi sanitari previsti legge 30.3.1971 n.118 su minorati et invalidi civili;
- 3-) costituzione fondo non est in armonia con principi fondamentali legislazione in materia contabilità stato et in particolare con art.4 D.P.R.117/1970 considerato che in relazione a singoli interventi sono istituirsi in bilancio regionale appositi capitoli spesa sia pure raggruppati, ove intendesi dare rilievo at complesso interventi favore servizio ospedali, in apposita rubrica. Circa, poi, art.16-2° comma osservasi che rinvio determinazioni stanziamenti per anni 1973 et successivi at relative leggi approvazione bilanci non est in armonia principi art.81 Costituzione. "".

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)